

**PROVVEDIMENTO N. 2808 del 21 GIUGNO 2010**

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 31 DEL 1 GIUGNO 2009, RECANTE LA DISCIPLINA DELLA BANCA DATI SINISTRI DI CUI ALL'ARTICOLO 135 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.**

**L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO**

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

CONSIDERATA la necessità di modificare il Regolamento ISVAP n. 31 del 1 giugno 2009 recante la disciplina della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 alla luce di esigenze tecniche connesse ad una corretta alimentazione e consultazione della banca dati sinistri;

RITENUTA l'esigenza di procedere all'immediata emanazione del presente Provvedimento al fine di garantire la corretta applicazione delle norme del Regolamento ISVAP n. 31 del 1 giugno 2009,

adotta il seguente:

**PROVVEDIMENTO****Art. 1**

(Modifiche al Regolamento ISVAP n. 31 del 1 giugno 2009)

1. Il Regolamento ISVAP n. 31 del 1 giugno 2009 è modificato come segue:
  - a) all'articolo 18, la parola "Sono" è sostituita da "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18 bis del presente Regolamento, sono";
  - b) all'articolo 20, comma 2, le parole "decorsi diciotto mesi dalla data di cui al comma 1" sono sostituite dalle parole "il 1° gennaio 2011".
2. Nell'Allegato 1 del Regolamento ISVAP n. 31 del 1 giugno 2009 il periodo "Peraltro, per quanto riguarda i dati anagrafici e i codici fiscali dei soggetti a vario titolo coinvolti nel

*sinistro è stato ritenuto ammissibile, in caso di mancata disponibilità di entrambi da parte dell'impresa, l'invio alternativo dei dati anagrafici (generalità/ragione sociale, luogo e data di nascita) o del codice fiscale/partita IVA." è soppresso.*

3. Il Paragrafo 2 dell'Allegato 2 del Regolamento ISVAP n. 31 del 1 giugno 2009 è sostituito dal seguente:

**"2. MODALITÀ PER EFFETTUARE LA CONSULTAZIONE**

*La consultazione on-line si effettua mediante collegamento telematico, dal sito internet dell'ISVAP [www.isvap.it](http://www.isvap.it), ove è collocato uno specifico link "banca dati sinistri", con le modalità indicate nella lettera di abilitazione.*

*Per attivare la consultazione il soggetto abilitato digita la propria userid e la propria password. La maschera di avvio della consultazione si presenta dopo il controllo dell'abilitazione.*

*La consultazione batch da parte del soggetto abilitato si effettua attraverso l'invio telematico all'ISVAP di un apposito tracciato record.*

*L'Autorità predispone un servizio di help desk a cui gli utenti abilitati possono richiedere assistenza via posta elettronica all'indirizzo [helpdesk.bds@isvap.it](mailto:helpdesk.bds@isvap.it)."*

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 18 bis nel Regolamento ISVAP n. 31 del 1 giugno 2009)

1. Dopo l'articolo 18 del Regolamento ISVAP n. 31 del 1 giugno 2009, è inserito il seguente:  
*"Art. 18 bis (Disposizioni relative al passaggio alle nuove modalità tecniche di trasmissione) – 1. I dati che, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 2 del Provvedimento ISVAP n. 1764 del 21 dicembre 2000 come modificato dall'articolo 1 del Provvedimento ISVAP n. 2065 del 15 marzo 2002, devono essere inviati entro il 31 gennaio 2011, sono trasmessi all'ISVAP secondo le regole e i termini previsti dalle norme vigenti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e delle relative norme di attuazione.*  
*2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, commi 2, 3 e 4, in sede di prima applicazione i dati relativi ai sinistri per i quali la richiesta di risarcimento o denuncia è pervenuta dal 1° gennaio 2011 al 31 gennaio 2011, nonché i dati comunque acquisiti dalle imprese nello stesso periodo, sono trasmessi a decorrere dal 1° febbraio 2011 e comunque non oltre il 20 febbraio 2011."*

Art. 3

(Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito *internet* dell'ISVAP.

Art. 4  
(Entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 21 giugno 2010

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)